



Consiglio Regionale della Campania

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0011975/U Data: 18/07/2017 14:17  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V, VII e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall’amianto”  
Reg. Gen. 461**

Ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Viglione, Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello  
Depositato in data 14 luglio 2017

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**V e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 18 LUG. 2017

**IL PRESIDENTE**



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Ave S. A.  
14/7/17  
D. FALLO  
D. J.

Prot. n. 304 del 13/07/2017

Alla Segreteria Generale  
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Misure di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto"

La sottoscritta Valeria Ciarambino, appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Ciarambino

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0011771/1 Data: 14/07/2017 12:06  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 467

130717  
D. FALLO



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

PROPOSTA DI LEGGE

"MISURE DI CONTRASTO AI PERICOLI DERIVANTI  
DALL'AMIANTO"

A firma dei Consiglieri

Vincenzo Viglione

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 467



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

## RELAZIONE DESCRITTIVA

Come è noto, l'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa con buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti che, anche grazie alla sua economicità, è stato largamente utilizzato in passato in innumerevoli applicazioni industriali ed edilizie.

Tale materiale però si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la sua proprietà di rilasciare fibre che, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

Con l'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), sono state dettate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto sull'intero territorio nazionale.

A distanza di 25 anni esatti, il tema degli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'inalazione di fibre aerodisperse e della prevenzione dei rischi è ancora al centro del dibattito scientifico, dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Il drammatico scenario che ha condotto alla menzionata legge statale, sia nei numeri che nel quadro clinico e nelle prospettive di vita, non sembra essere mutato e testimonia la necessità che il tema si ponga ancora al centro dell'agenda dei decisori politici.

Secondo i dati forniti dal CNR i quantitativi di materiali contenenti amianto presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate, derivanti, in gran parte, dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture - lastre ondulate o piane in cemento-amianto prodotte e presenti sul territorio nazionale.

In attuazione della menzionata legge statale sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10 della legge n. 257), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto, nonché le tipologie di interventi per la bonifica.

Per quanto concerne l'inquinamento ambientale, con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, sono stati fissati valori limite per le emissioni in atmosfera e gli effluenti liquidi. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 36/2003, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti (D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101). È stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora Albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto (tale obbligo è oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del Codice Ambiente) ed è stato emanato il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto (D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248).

Nel marzo 2013 il Governo ha approvato il Piano nazionale amianto, elaborato dai Ministeri della salute, dell'ambiente e del lavoro, effettua un'analisi che si



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

muove in tre direzioni: tutela della salute, tutela dell'ambiente e aspetti di sicurezza sul lavoro e previdenziali.

In Regione Campania, l'ultimo piano amianto risale al 2001 e manca una normativa di settore che affronti le varie problematiche relative all'amianto in un'ottica complessiva di riordino normativo e messa a sistema.

La presente proposta di legge reca, dunque, misure volte a garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente, promuovendo specifiche azioni di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

La proposta di legge intende assicurare la piena salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dall'amianto e il recupero dei siti contaminati.

Un primo ambito di intervento riguarda la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto.

La proposta favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici, anche attraverso azioni, in collaborazione con gli enti locali, mirate alla sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.

In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e per limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la proposta consente alla Regione, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, di stabilire criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti ubicati sul territorio regionale.

Inoltre la proposta assicura la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto, nonché disposizioni inerenti alla formazione e all'aggiornamento degli operatori delle AASSLL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

L'altra finalità perseguita è quella della tutela della salute umana.

A tal fine, la proposta mira alla promozione di politiche di sostegno per l'assistenza delle persone affette da malattie asbesto correlate, alla conoscenza epidemiologica, alla prevenzione nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto.

La proposta prevede altresì la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale.

La proposta di legge si articola in 7 capi e 23 articoli.

Il Capo I – Disposizioni generali – prevede le finalità generali e gli obiettivi che la legge regionale si prefissa al fine di ridurre i pericoli derivanti dall'amianto. In questo primo capo sono stabilite le principali competenze della Regione e viene istituito il Forum permanente sull'amianto, quale luogo privilegiato per la concertazione degli addetti ai lavori e dei cittadini improntato al dialogo aperto e condiviso sulle azioni promosse per la realizzazione degli obiettivi della legge.

Il Capo II – Conoscenza del rischio amianto – affronta la tematica dal punto di vista dell'informazione, della sensibilizzazione e della programmazione.

Si conferisce nuovo slancio e vigore alla programmazione attraverso la necessità di aggiornare il Piano regionale Amianto, arricchendolo con aree tematiche innovative e che rappresentano la naturale evoluzione delle problematiche trattate. L'aggiornamento si rende necessario anche per fare in modo che le nuove tecnologie possano dare risultati ancora più analitici e completi riguardo alla mappatura e alla georeferenziazione dell'amianto. Nel senso di un'evoluzione complessiva nell'affrontare il problema "amianto" si leggono anche le altre disposizioni contenute nel capo e che riguardano in particolare l'informatizzazione e la sburocratizzazione dei procedimenti di segnalazione obbligatori e volontari, il sistema regionale dei registri (edifici industriali e a uso abitativo, impianti, mezzi di trasporto, registro delle imprese, registro degli esposti e degli ex esposti, registro dei mesoteliomi).

Il Capo III – Azioni per il risanamento – rappresenta un tentativo organico di risposta alla questione "amianto" dal versante ambientale e di difesa dell'ecosistema.


Si tratta di un complesso normativo di fondamentale importanza e che razionalizza dal punto di vista normativa l'intricato groviglio di competenze in materia di bonifica.

Interessante è l'ingresso di una normativa specifica sullo smaltimento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto: normativa già sperimentata in altre realtà regionali e che ha condotto a buoni risultati in considerazione della grave e profonda dispersione dell'utilizzo dell'elemento "amianto" in edilizia e nelle ristrutturazioni e in relazione anche alla difficoltosa mappatura dello stesso.

Chiude il terzo capo una disposizione specifica sulla presenza e sull'incidenza dell'amianto naturale che rappresenta una frontiera inesplorata in ambito territoriale regionale e che potrebbe aprire la strada verso un utilizzo sempre più responsabile dei materiali in edilizia.

Il Capo IV – politiche di sostegno – rappresenta la parte di tutela della salute e passa necessariamente attraverso i concetti di sorveglianza epidemiologica e prevenzione.

Oltre alla imprescindibile attenzione posta al tema della precauzione e della prevenzione, la proposta necessariamente si occupa anche delle persone esposte ed ex esposte, attraverso l'applicazione di specifiche misure di sostegno sanitario e



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

socio-sanitario (gratuità delle prestazioni diagnostiche, esenzione del ticket, attivazione di sportelli amianto).

Non mancano disposizioni in tema di ricerca e sperimentazione e interventi di natura complementare (capo V), con riferimento all'ingresso di contributi cd. energetici a favore della bioedilizia e dell'economia circolare, e di contributi per ricerca e associazioni, anche per favorire la formazione degli operatori.

Chiudono l'articolato disposizioni specifiche in tema di vigilanza e controllo e norma transitorie e finali con un'attenzione particolare al tema della valutazione *in itinere* dell'efficacia della normativa.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non necessita necessariamente di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, tuttavia, per il naturale funzionamento è comunque necessario prevedere un rifinanziamento di alcuni capitoli di bilancio.

Le risorse attualmente disponibili sono infatti contenute:

- nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio Tecnico), Titolo 1 (Spese correnti), pari a euro 450.000,00 – spese obbligatorie – per oneri per interventi di rimozione e smaltimento, su fabbricati di proprietà regionali di materiali contenenti amianto (DG 55 15, UO 04, Cap. 1740);
- nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (spese in conto capitale), pari a euro 6.125.370,69 – non obbligatorie – in competenza e cassa per l'anno 2017, 5.682.624,31 – non obbligatorie – in competenza e cassa per l'anno 2018, 5.357.017,30 – non obbligatorie – in competenza e cassa per l'anno 2019 – per contributi per interventi finalizzati alla decontaminazione da amianto (DG 52 05, UO 06, Cap. 1690).

Risultano residui attivi sul versante delle entrate pari a euro 277.408,11 – fondi dello Stato per la realizzazione dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto – (DG 52 05, UO 06, Cap. 874).

Andrebbe rifinanziato per complessivi euro 500.000,00, la Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) – Titolo 1 (Spese correnti), per la spesa "Piano regionale Amianto" – DG 52 04, UO 03, Cap. 7320.


Il Forum permanente Amianto (art. 3) è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le spese relative alle azioni di sensibilizzazione (art. 4), al Piano regionale Amianto (art. 5), ai registri (art. 7) sono riconducibili al predetto rifinanziamento necessario ad assicurare tali adempimenti.

Le spese relative alle azioni di cui all'art. 10 (interventi di bonifica), 11 (Piccoli quantitativi), 13 (amianto naturale), 17 (Incentivi energetici), e 18 (Ricerca) sono riconducibili alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, parimenti a quelle di cui al Capo V.

Le spese di cui al Capo IV sono riconducibili all'aumento di disponibilità prevista alla Missione 13.





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

**SOMMARIO**

<b>Capo I</b>	<b>Disposizioni generali</b>
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Competenze della Regione
Art. 3	Forum permanente Amianto
Art. 4	Azioni di informazione e sensibilizzazione
<b>Capo II</b>	<b>Conoscenza del rischio amianto</b>
Art. 5	Piano regionale Amianto
Art. 6	Procedimenti in via telematica
Art. 7	Registri
Art. 8	Obblighi dei proprietari
<b>Capo III</b>	<b>Azioni per il risanamento dell'ambiente e in tema di eco-sostenibilità ambientale</b>
Art. 9	Interventi di bonifica
Art. 10	Bonifica di piccoli quantitative di amianto
Art. 11	Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva, di movimentazione e sbancamento
Art. 12	Disposizioni in tema di presenza di amianto naturale
<b>Capo IV</b>	<b>Politiche di sostegno</b>
Art. 13	Sorveglianza epidemiologica
Art. 14	Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto
<b>Capo V</b>	<b>Interventi complementari</b>
Art. 15	Sperimentazione e ricerca
Art. 16	Incentivi energetici
Art. 17	Contributi per le attività delle associazioni
<b>Capo VI</b>	<b>Vigilanza e controllo</b>
Art. 18	Controlli
Art. 19	Sanzioni
<b>Capo VII</b>	<b>Norme transitorie e finali</b>
Art. 20	Procedimento di approvazione
Art. 21	Clausola valutativa
Art. 22	Disposizioni finanziarie
Art. 23	Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, per garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente, promuove specifiche azioni di contrasto ai pericoli derivanti dall'amianto, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
  - a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
  - b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
  - c) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dall'amianto e il recupero dei siti contaminati;
  - d) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza delle persone affette da malattie asbesto correlate;
  - e) la conoscenza epidemiologica, la prevenzione nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti ed ex esposti a fibre d'amianto;
  - f) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Aziende sanitarie locali (AASSLL), dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;
  - g) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.
  - h) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle AASSLL e dei medici di medicina generale.
3. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici, anche attraverso azioni, in collaborazione con gli enti locali, mirate alla sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.
4. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e per limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Campania, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti ubicati sul territorio regionale.

Art. 2

*Competenze della Regione*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
  - a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;
  - b) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;
  - c) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;
  - d) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto correlate;
  - e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con le competenti strutture in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  - f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.
2. Per il raccordo e il coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è individuato un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

Art. 3

*Forum permanente Amianto*

1. Per valutare in maniera aperta e condivisa le azioni promosse per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione istituisce, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Forum Regionale Permanente sull'Amianto.
2. Al Forum partecipano i rappresentanti delle istituzioni locali, della società civile, delle università e della ricerca, delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle organizzazioni economiche e sociali, nonché dell'associazionismo e del volontariato.
3. Con regolamento sono definite le modalità di composizione e funzionamento del Forum, assicurando la partecipazione mediante l'utilizzo di piattaforme digitali e strumentazioni di facile accessibilità e fruibilità.
4. Il Forum pone necessariamente al centro delle tematiche trattate:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- a) stato di applicazione della normativa vigente e proposte di modifica volte alla semplificazione, alla sburocratizzazione e alla informatizzazione;
  - b) la mappatura e le azioni di bonifica;
  - c) l'andamento epidemiologico delle malattie asbesto correlate.
5. La Giunta regionale, sulla base delle riflessioni prodotte nell'ambito del Forum, presenta alle Commissioni consiliari competenti, una specifica relazione sugli esiti dello stesso.

Art. 4

*Azioni di informazione e sensibilizzazione*

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle problematiche amianto e alle azioni di censimento, mappatura e bonifica.
2. La Regione, sulla base delle indicazioni pervenute dal Forum di cui all'articolo 3, promuove, nei confronti della popolazione e dei lavoratori esposti all'amianto, ulteriori azioni di informazione sulle patologie dell'amianto o asbesto correlabili, con la partecipazione dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione.

Capo II

*Conoscenza del rischio amianto*

Art. 5

*Piano regionale Amianto*

1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale di riferimento per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, anche avvalendosi dell'ARPAC, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano Regionale Amianto Campania (PRAC).
2. Il PRAC, nel rispetto della programmazione regionale in tema di sviluppo economico e sociale, in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica, urbanistica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1. Il PRAC definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Il PRAC ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
4. Per la redazione del PRAC, la Giunta regionale può costituire, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, apposito comitato tecnico-scientifico interdisciplinare.
5. Il PRAC è articolato nelle seguenti aree tematiche:
  - a) conoscenza del rischio, attraverso l'effettuazione di:
    - 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto, dei manufatti pubblici con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
    - 2) censimento degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;
    - 3) mappatura geo-referenziata dell'amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'ARPAC, in scala non inferiore a 1:25.000 e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;
    - 4) mappatura geo-referenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto;
    - 5) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
  - b) elaborazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
  - c) monitoraggio sanitario ed epidemiologico attraverso:
    - 1) raccolta dati epidemiologici;
    - 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
    - 3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
  - d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
  - e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle AASSLL e dell'ARPAC;
  - f) definizione dei criteri per l'elaborazione di un piano regionale di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto attraverso:
    - 1) censimento delle imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
    - 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
    - 3) individuazione delle linee-guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle AASSLL, dell'ARPAC e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
  - h) promozione, in collaborazione con gli enti locali, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto;
  - i) promozione, in collaborazione con gli enti locali, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.
6. Il PRAC può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure a evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.
7. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 257 del 1992, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della medesima legge.

Art. 6

*Procedimenti in via telematica*

1. Sono presentati ai destinatari esclusivamente in via telematica:
- a) tutte le dichiarazioni, le notifiche, le valutazioni dello stato di conservazione delle strutture in cui siano presenti materiali contenenti amianto, previste dalla legge n. 257 del 1992;
  - b) i piani di lavoro e le notifiche previste dagli articoli 250 e 256 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - c) la relazione annuale prevista dall'articolo 9 della legge n. 257 del 1992, nonché i relativi documenti allegati.
2. Le AASSLL, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete telematica regionale per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.
3. Le regole tecniche per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti.
4. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3.

Art. 7

*Registri*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del PRAC, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
  - a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale sono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:
    - 1) tipo di amianto;
    - 2) luogo dove è presente;
    - 3) grado di conservazione;
    - 4) quantitativo presunto;
    - 5) pericolosità di dispersione delle fibre;
    - 6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
  - b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto;
  - c) registro regionale degli esposti e degli ex esposti;
  - d) registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.
2. All'interno del PRAC sono definite le modalità di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al comma 1.
3. L'ASL provvede:
  - a) alla raccolta dei dati riguardanti le imprese e i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti e a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale;
  - b) al censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge n. 257 del 1992.
4. Le imprese di cui alla lett. a) del comma 3 trasmettono all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge n. 257 del 1992. La relazione è annuale ed è trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data risultano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.
5. Il registro di cui alla lett. d) del comma 1 si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. L'iscrizione ai registri di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'accesso ai contributi e alle procedure semplificate di cui alla presente legge.

Art. 8

*Obblighi dei proprietari*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

1. Per effettuare il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 257 del 1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti:
  - a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio;
  - b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza alla ASL competente per territorio e alla amministrazione comunale;
  - c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio e alla amministrazione comunale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.
2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel PRAC.

Capo III

*Azioni per il risanamento dall'amianto e in tema di eco-sostenibilità ambientale*

Art. 9

*Interventi di bonifica*

1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).
3. È data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

Art. 10

*Bonifica di piccoli quantitativi di amianto*

1. In osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, sono erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ossia inferiori a 30 metri quadrati e a 450 chilogrammi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.
  3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto, anche avvalendosi della collaborazione dell'ASL e dell'ARPAC.
  4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
  5. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti per la raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
  6. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
    - a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
    - b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
  7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
    - a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
    - b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
    - c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
    - d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
    - e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
    - f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
  8. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che adottano il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2 per bonificare piccole quantità di amianto, fino a un massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui alla lettera e) del comma 7.
  9. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

10. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le AASSLL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.

Art. 11

*Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva, di movimentazione e sbancamento*

1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.
2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996.
3. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dal PRAC, è predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, per prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Art. 12

*Disposizioni in tema di presenza di amianto naturale*

1. È vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte di complessi litologici all'interno di aree a potenziale rischio amianto, se il volume di materiale caratterizzato da un rilascio di fibre superiore alla norma, rilevato dall'ARPAC, eccede all'1 per cento del volume totale del materiale oggetto di coltivazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il PRAC contiene una carta geo-litologica in scala differenziata per gruppi e per provincia.
3. Nelle cave di cui al comma 1 sono adottate le necessarie azioni di messa in sicurezza anche con riferimento agli impianti esistenti, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale in presenza dei litotipi di cui al comma 2 e dei depositi naturali da essi derivati.
5. La presenza del minerale è comunque menzionata nel permesso a costruire rilasciato o nella dichiarazione di inizio attività.
  6. In presenza di materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, è immediatamente avvisata l'ASL competente per territorio che prescrive le misure da adottare per salvaguardare dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio i lavoratori e la popolazione interessata, inclusa la sospensione dei lavori.
  7. In caso di inosservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui regolamento di cui al comma 4 o delle eventuali indicazioni fornite dal PRAC, gli enti competenti possono chiedere all'ASL l'emissione di ordinanza di sospensione immediata dei lavori prescrivendo contestualmente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del trasgressore e il vincolo a porre in sicurezza il sito.

Capo IV  
*Politiche di sostegno*

Art. 13  
*Sorveglianza epidemiologica*

1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL, in collaborazione con le università e i centri di ricerca regionali e in relazione alle risultanze espresse dal Forum permanente di cui all'articolo 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro.
2. Le AASSLL predispongono e attuano, attraverso le strutture di cui al comma 1, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione destinati a soggetti iscritti nel registro regionale degli esposti e degli ex esposti. I programmi sono attuati a livello di distretto in collaborazione con i medici di medicina generale.
3. Presso ciascuna ASL è predisposto, sulla base di un protocollo adottato a livello regionale, un programma di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all'amianto del proprio territorio.
4. Si intendono per lavoratori esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento.
5. Si intendono per lavoratori ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto iscritti nel registro di cui all'articolo 7.
6. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire degli accertamenti diagnostici e specialistici più avanzati e gratuiti, all'accesso alla



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

documentazione sanitaria relativa e alla ricezione delle informazioni sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.

7. Il programma di sorveglianza sanitaria si applica, altresì, ai lavoratori esposti o ex esposti a fibre minerali artificiali.
8. L'attuazione del programma di sorveglianza di cui al comma 3 ha inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

*Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto*

1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all'esposizione professionale o extraprofessionale all'amianto e la conclusione del relativo procedimento.
2. La Regione garantisce, altresì, le prestazioni diagnostiche necessarie all'accertamento della malattia e la tutela legale alle persone con patologia accertata, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato da parte della Giunta regionale.
3. Le domande per l'accesso alle prestazioni e per la concessione dei contributi sono presentate all'ASL, presso la sede del distretto competente per territorio in base alla residenza della persona interessata, corredate dalla documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
4. Le AASSLL provvedono alla corresponsione dei contributi, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.
5. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, agli eredi legittimari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo di imposta. La Giunta regionale rimborsa annualmente alle AASSLL le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione della compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla progressiva esposizione all'amianto e per gli accertamenti preventivi dei lavoratori operanti nelle aziende che inviano la relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 257 del 1992.
7. Se i controlli sulla salute dei lavoratori esposti ed ex esposti evidenziano gravi patologie in atto correlate a tale esposizione sono attivate ulteriori e specifiche forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture sanitarie specializzate per le patologie da amianto.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

8. La Regione può istituire nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno Sportello Amianto tramite l'ASL territorialmente competente e attraverso la stipula di accordi con i comuni interessati allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e ogni altro elemento utile ai fini della prevenzione e l'assistenza sanitaria ai lavoratori esposti ed ex esposti.

Capo V  
*Interventi complementari*

Art. 15  
*Sperimentazione e ricerca*

1. La Regione, nell'ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle AASSLL e agli istituti di ricerca operanti sul territorio regionale per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno delle iniziative documentate promosse dalle associazioni per la lotta all'amianto e delle vittime dell'amianto iscritte al registro di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative del presente articolo.
4. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 257 del 1992). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale.
5. Nel PRAC sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità degli stessi.

Art. 16  
*Incentivi energetici*

1. Per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, la Regione incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- di costruzione, dell'utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell'efficienza energetica.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere destinati alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.
  3. La concessione degli incentivi è regolata nell'ambito delle azioni previste dagli atti della programmazione energetica regionale.

Art. 17

*Contributi per le attività delle associazioni*

1. La Giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto e alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.
2. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entità.

Capo VI

*Vigilanza e controllo*


Art. 18

*Controlli*

1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell'amianto competono alle AASSLL e all'ARPAC, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Il PRAC disciplina l'assegnazione alle AASSLL e all'ARPAC delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell'amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell'ARPAC, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.

Art. 19

*Sanzioni*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto dello stato di conservazione del materiale.
3. La violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori previsto all'articolo 11, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all'articolo 11, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all'articolo 11, comma 3, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Capo VII

*Norme transitorie e finali*

Art. 20

*Procedimento di approvazione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il PRAC.

Art. 21

*Clausola valutativa*

1. Entro il 31 marzo 2018 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene risposte documentate in ordine ai seguenti profili:
  - a) in quali termini le risorse finanziarie stanziare hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;
  - b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;
  - c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

- d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle AASSLL e di provvedere alla sua rimozione;
  - e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;
  - f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.
2. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
  3. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

Art. 22

*Disposizioni finanziarie*

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate dal PRAC in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 23

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.